

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/629 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2016

che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose*[notificata con il numero C(2016) 2229]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/CE contengono elenchi di deroghe nazionali che consentono di tenere conto di circostanze nazionali particolari. Alcuni Stati membri hanno chiesto varie nuove deroghe nazionali e varie modifiche delle deroghe autorizzate.
- (2) È opportuno autorizzare tali deroghe.
- (3) Dato che l'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, devono quindi essere adeguati, occorre, per motivi di chiarezza, sostituirli integralmente.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/68/CE.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dalla direttiva 2008/68/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri elencati in allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe ivi previste in relazione al trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.

Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.

Articolo 2

L'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2016

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 260 del 30.9.2008, pag. 13.

